




Regione Emilia-Romagna

**Riforma delle società partecipate
D.Lgs. 175/2016
e Decreto correttivo 17 febbraio 2017**


A cura di Onelio Pignatti

Bologna, 10 marzo 2017

Struttura del TU /1




- 1. Oggetto**
- 2. Definizioni**
- 3. Tipi società in cui è ammessa la partecipazione pubblica**
- 4. Finalità perseguibili**
- 5. Oneri di motivazione analitica**
- 6. Principi fondamentali sull'organizzazione e gestione**
- 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica**
- 8. Acquisto di partecipazioni in società già costituite**
- 9. Gestione delle partecipazioni pubbliche**



Struttura del TU /2


- 10. Alienazioni di partecipazioni sociali**
 - 11. Organi amministrativi e di controllo**
 - 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi**
 - 13. Controllo giudiziario sull'amministrazione di società di controllo**
 - 14. Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica**
 - 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento**
 - 16. Società in house**
 - 17. Società a partecipazione mista pubblico-privata**
 - 18. Quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati**
 - 19. Gestione del personale**
-



Struttura del TU /3


- 20. Razionalizzazione periodica**
- 21. Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali**
- 22. Trasparenza**
- 23. Clausola di salvaguardia**
- 24. Revisione straordinaria**
- 25. Disposizioni transitorie in materia di personale**
- 26. Altre disposizioni transitorie**
- 27. Coordinamento con la legislazione vigente**
- 28. Abrogazioni**

Obiettivi della riforma



- **semplificare** il complesso e frammentato quadro normativo in coerenza con i principi dettati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria
- **valorizzare** la tutela della concorrenza, della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa
- **efficientare e razionalizzare** le risorse nell'ottica di un più generale contenimento della spesa pubblica, anche mediante una drastica riduzione del numero delle società

Corte Costituzionale Sentenza 251/2016



Con Sentenza n. 251 del 25 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha censurato il procedimento di attuazione previsto dall'articolo 18 della legge n. 124/2015, nella parte in cui stabilisce che il decreto legislativo attuativo sia stato adottato previa acquisizione del parere reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa. Nel sancire comunque la piena efficacia del decreto legislativo già emanato ed in vigore, la Sentenza ha raccomandato di sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stesa legge delega. Il Consiglio dei Ministri il 17 febbraio 2017, ha approvato un nuovo decreto che modifica in parte quello precedente e sul quale dovrà essere acquisita l'intesa in Conferenza Unificata e dovranno essere acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Tipi di società ammesse al controllo pubblico

Art. 3

1. Le Amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di SpA o Srl, anche in forma cooperativa

2. Nelle Srl a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto debbano prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore.

Nelle SpA a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale

Art. 4

Finalità perseguibili dalle partecipazioni

1. Nel rispetto della clausola di stretta necessità vengono individuate le sole attività che possono essere svolte dalle società partecipate; tale limitazione può essere derogata con motivato DPCM;

Nel TU è stata abrogata la norma del Decreto Bersani (art. 13 DL 223/2006) che disciplinava lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative mediante società strumentali (art. 28)

Con Decreto Correttivo l'attività di autoproduzione di beni e servizi (in house) può essere strumentale agli enti pubblici partecipanti **o allo svolgimento delle loro funzioni**, nel rispetto nel rispetto direttive europee

Finalità perseguibili dalle partecipazioni

Art. 4

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, **nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.**

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 297/1999, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della Legge n. 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, **per le Università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.**

Finalità perseguibili dalle partecipazioni

Art. 4

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, *può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo* a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

Finalità perseguibili dalle partecipazioni

Art. 4

Il Presidente della Regione, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, può deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione regionale, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici ad essi connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1.

Oneri di motivazione analitica

Art. 5

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e ~~in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate,~~ nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato.

Acquisto di partecipazioni già costituite

Art. 8

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 [Costituzione di società pubblica].
2. *[Quindi la delibera di costituzione di nuove società o di acquisizione deve contenere gli elementi essenziali dell'atto costitutivo e una motivazione analitica, senza più dover dar conto della valutazione sulla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, che giustifichi la necessità del nuovo soggetto e va trasmessa Corte dei Conti e all'Autorità per la garanzia della concorrenza e del mercato; queste norme valgono anche per l'acquisto di partecipazioni (dirette o indirette) in società già esistenti.]*

Principi sull'organizzazione e gestione

Art. 6

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della Legge 287/1990, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Organi amministrativi e di controllo

Art. 11

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze **previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 281/1997.**
2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

Organi amministrativi e di controllo

Art. 11

3. L'Assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile (sistema dualistico e sistema monistico).

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5 comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15 [struttura competente per il controllo istituita presso il MEF].

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ~~sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza,~~ previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società.

Per le società controllate dalle Regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, L. 131/2003.

Organi amministrativi e di controllo

Art. 11

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

[Viene fissato al **31 luglio 2017** il termine per l'adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni in tema di «governance» societaria – ovvero sostituire i dipendenti pubblici nei CdA – (art. 26 comma 10)]

Crisi d'impresa

Art. 14

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al D.Lgs. 270/1999, e al D.L. 347/2003.

Monitoraggio, indirizzo e coordinamento

Art. 15

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto [Monitoraggio, indirizzo e coordinamento].

Società a partecipazione mista

Art. 17

1. Nelle società ~~costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c)~~, a partecipazione mista pubblico-privato la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30% e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

Gestione del personale

Art. 19

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 [TU pubblico impiego].

In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 [TU pubblico impiego].

[Sanzione: nullità dei contratti di lavoro stipulati]

Razionalizzazione periodica

Art. 20

1-2 Non sono ammesse partecipazioni in società prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, o che abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro in un triennio, o ancora che abbiano prodotto un risultato negativo in quattro dei cinque esercizi precedenti.

3. Gli atti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla Corte dei Conti e alla Struttura del MEF.

Razionalizzazione periodica

Art. 20

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 **da parte degli enti locali** comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 [Revisione straordinaria delle partecipazioni].

Razionalizzazione periodica

Art. 20

9. Si prevede che le società controllate che non abbiano presentato il bilancio di esercizio o non abbiano compiuto atti di gestione per oltre tre anni consecutivi sono *cancellate d'ufficio* dal conservatore del registro delle imprese.

Trasparenza

Art. 22

Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.Lgs. 33/2013.

Revisione straordinaria

Art. 24

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ~~commi 1, 2 e 3~~, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 [Razionalizzazione, fusione, soppressione].

A tal fine, ~~entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto~~, **entro il 30 giugno 2017**, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate.

Disposizioni transitorie sul personale

Art. 25

1. Entro ~~sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto~~ **il 30 giugno 2017**, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24 [Revisione straordinaria].

L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla Regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, **previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 131/2003.**

Altre disposizioni transitorie

Art. 26

1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il ~~31 dicembre 2016~~ **31 luglio 2017**.

Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, [Società a partecipazione pubblico-privata] il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.